



**Cass. Civ., Sez. I, Ord., 04 giugno 2026, n. 17783; Pres. Acierno, Rel. Caprioli**

**La disoccupazione del figlio maggiorenne non può rimanere a carico del genitore attraverso una perpetuazione ad libitum dell'obbligo di mantenimento**

Il figlio di genitori divorziati, il quale abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la preconditione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.

Figlio maggiorenne - Onere della prova - Figlio maggiorenne disoccupato - Revoca del contributo di mantenimento - Mantenimento dei figli – Separazione e divorzio; **Rif. Leg. Art. 337-septies c.c.**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Svolgimento del processo**

Ritenuto che:

Il Tribunale di Lecce con sentenza nr 2640/2022 dichiarava la separazione personale dei coniugi A.A. e B.B. che avevano contratto matrimonio in data 25.1.1989, assegnava la casa coniugale alla moglie ponendo a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne la somma di Euro 250,00 mensile oltre il 50% delle spese straordinarie nonché l'ulteriore somma di Euro 250,00 per il mantenimento della moglie.

Avverso tale pronuncia A.A. proponeva appello chiedendo l'assegnazione a sé della casa coniugale e la revoca del contributo in favore della figlia e delle spese straordinarie, nonché l'assegno in favore della moglie.

Con sentenza nr 416/2025 accoglieva per quanto di ragione l'appello riducendo l'assegno di mantenimento in favore della figlia ad Euro 150,00 mensile a decorrere dalla decisione di appello. Osservava per gli aspetti che qui rilevano che la figlia aveva provato di essersi attivata nel reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro poiché, dopo aver chiesto e non ottenuto il riconoscimento di invalidità in quanto affetta da " epilessia focale sintomatica" sin da giovane età, aveva depositato presso il Centro per l'impiego di M in data (Omissis) (dopo la pronuncia impugnata) domanda di iscrizione.

Riteneva che C.C., trentacinquenne, non aveva perso del tutto il diritto al mantenimento come figlia stante le sue peculiari condizioni sanitarie, sia pure giudicate non invalidanti dall'organo competente e la necessità di intraprendere un percorso che le consentiva di diventare autosufficiente mantenendo nel frattempo la convivenza con la madre.

Rimaneva secondo la Corte distrettuale il rilievo dei suoi bisogni primari, anche sotto il profilo strettamente alimentare, sì da ritenerla tuttora meritevole del mantenimento, ma in misura che stimava equo fissare in Euro 150,00 mensili e fermo il concorso paritario dei genitori per le spese straordinarie. Con riguardo alle spese di causa la Corte di appello alla luce dell'esito complessivo della lite ne disponeva la compensazione integrale.

Avverso tale pronuncia A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito B.B. con controricorso.

Entrambe le parti in vista dell'udienza camerale hanno depositato memorie.

### **Motivi della decisione**

Ritenuto che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme ex artt. 315 bis, comma 1, c.c. e 337 septies commi 1 e 2 c.c. e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - per avere la Corte di appello ritenuto che la figlia C.C. non avesse perso del tutto il diritto al mantenimento considerate le sue peculiari condizioni.

Si lamenta che il giudice del merito pur muovendo da corretti principi giuridici ne avrebbe fatto una applicazione pratica non coerente con gli stessi.

Si osserva infatti che la Corte distrettuale, pur dando atto che C.C. è nata l'(Omissis), e che solo in data (Omissis) si è iscritta presso il Centro per l'Impiego di M, e che aveva chiesto, ma non ottenuto, perché negato dall'Organo competente, il riconoscimento dello stato invalidante per "epilessia focale sintomatica", tuttavia, le ha riconosciuto il diritto al mantenimento, ora da ultra 35enne, affermando che "... non può ritenersi che la C.C.... abbia del tutto perso il diritto al mantenimento" in considerazione "delle le sue peculiari condizioni sanitarie, sia pure giudicate non invalidanti dall'organo competente, e la necessità di intraprendere un percorso che le consenta di diventare autosufficiente"

Con un secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 337 septies, commi 1 e 2, c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte di appello la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto su cui si regge la conservazione degli effetti dell'assegnazione della casa coniugale.

Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell'art. 337 septies commi 1 e 2 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed all'art. 132 c.p.c. per avere la Corte di appello riconosciuto a carico del padre la partecipazione di A.A. alle spese straordinarie che dovessero essere sostenute in favore della figlia.

Con un quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello disposto la compensazione delle spese di lite frutto della non corretta applicazione della violazione e falsa applicazione dalle norme richiamate nei precedenti motivi di ricorso.

I primi tre motivi che ruotano intorno al medesimo asse concettuale diretto a contestare sotto profili diversi la permanenza del diritto al mantenimento in favore della figlia ultra maggiorenne, sono fondati nei limiti di seguito esposti.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. 38366.2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875.2023 e 12123.2024).

Va poi escluso che la condizione di disoccupazione rimanga a carico del genitore attraverso una perpetuazione ad libitum dell'obbligo di mantenimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte a questo proposito il figlio di genitori divorziati, il quale abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264.2022 e 38366.2021).

La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.

La Corte d'Appello non si è attenuta ai suesposti principi non scrutinando i profili di rilevanza, ed in particolare ha omesso di accertare l'incidenza delle problematiche di salute (epilessia focale sintomatica) sulla capacità lavorativa di C.C. riconoscendo a carico del padre una contribuzione sia pure in misura ridotta senza tuttavia chiarirne l'esatta natura se cioè strettamente alimentare, come sembrerebbe far pensare il riferimento agli stretti bisogni alimentari, o piuttosto come un vero e proprio assegno di mantenimento.

Accertamento questo ancor più necessario anche alla luce dell'esito negativo della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di una invalidità in relazione alla lamentata patologia da parte dell'Ente previdenziale.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con l'assorbimento del quarto relativo alla disciplina delle spese e rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbe il quarto e cassa la decisione impugnata e rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 196.2003.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2026.